

Programma e linee  
Gruppo Regionale Veneto del Partito S'Q  
Unione

Abbozzo di un piano tendente a delimitare la figura Costituzionale dell'Italia al termine della Rivoluzione federalista in corso di sviluppo.

I Principi generali

1° L'Italia è una Repubblica Federale, e rivendica, in questa sua qualità, la dignità e il titolo di membro fondatore della Repubblica Europea.

Essa colloca in testa della sua Carta ed erige a criterio supremo per la legittimazione del funzionamento dello Stato i grandi principi della Libertà della Persona, della Autonomia Istituzionale, della Proprietà collettiva e della Giustizia Sociale.

— La Federazione Italiana è una collettività di Regioni autonome ed ogni singola regione costituisce, alla sua volta, un Ordine Federale.  
In nessun caso è ammessa la Federazione parziale di regioni autonome.  
+ (v. Ritr.)

— Fanno parte della Repubblica Federale le regioni seguenti:  
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania.

(+)  
— Ciascun cittadino della Repubblica Federale gode,  
in più della nazionalità Italiana, della cittadi-  
-nanza di una delle regioni della Repubblica.

Non può essere perciò Italiano che il cittadino  
di una delle regioni della Repubblica.

Tuglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

— Un piano dettagliato, facente parte integrante della Costituzione, delimita le frontiere del territorio Federale e quelle dei Territori delle Regioni Federate.

— Qualsiasi modificazione del territorio Federale implicante una modificazione del territorio di una Regione, e qualsiasi modificazione delle circoscrizioni regionali all'interno del territorio Federale, non può essere effettuata — sotto riserva delle disposizioni dei Trattati di pace e di quelle aventi tratto all'organizzazione ed al funzionamento della Federazione Europea — se non in forza di leggi costituzionali (la quale realizzazione sarà di esse un accordo completo) della Repubblica Federale e della Regione, il cui territorio si trova modificato.

— Il territorio Federale non forma che un tutto per ciò che ha tratto al regime monetario, al regime economico ed al regime doganale.

— Al interno della Repubblica Federale non potranno essere stabilite né barriere doganali, né limitazioni al traffico, né intralci alla circolazione delle persone.

— La lingua italiana è — senza pregiudizio della prerogativa che appartiene alle Regioni di coltivare, per il libero sviluppo e la salvaguardia del loro genio particolare, i loro propri dialetti — la lingua ufficiale della Repubblica.

— La città di Roma prende rango di capitale Federale e dentro la sua circoscrizione che hanno la loro sede

52

— Pertanto, l'organizzazione costituzionale della Repubblica presuppone:

- d'altra parte, il ricollocamento di questi stessi cittadini nel seno dei gruppi Sovv, secondo la loro libera <sup>scelta</sup> ~~elegione~~, si esprime la loro attività sociale ed attraverso i quali essi adempiono al loro compito di produttori.

la federazione delle istituzioni autonome secondo le  
diverse <sup>particolari</sup> Branchie di attività e secondo le diverse

<sup>nonna - nonna o: gano circoscrizioni di loro nonna</sup>  
circoscrizioni territoriali, <sup>il rigoroso rispetto dei loro bisogni</sup> amicura la loro collaborazione  
organica e la organica coordinazione <sup>il rigoroso rispetto dei loro bisogni</sup> delle loro attività;  
<sup>permettendo</sup> ~~rispettando~~ nella misura del possibile, ~~il loro interesse, il loro~~  
~~bisogno e la loro~~ aspirazioni.

- nei limiti delle regole ~~pronunciate~~ dalla presente costituzione, la più ampia ~~libertà~~ <sup>efficace</sup> e ~~più~~ ~~efficace~~ sono amcurate alla persona umana.
- Tutti i cittadini della Repubblica Federale sono uguali davanti alla legge. ~~Nei~~ <sup>Nei</sup> la nascita, né il sesso, né la professione, né la classe, né la confessione possono legittimare l'attribuzione del minimo privilegio. Nessuno può essere costretto ~~ad~~ <sup>ad</sup> dare atto ufficialmente delle sue credenze religiose.
- Il godimento dei diritti civili appartiene ai cittadini dei due sessi che abbiano compiuto i ventunanni e che non siano stati dichiarati incapaci, o colpiti di ineguità.
- la proprietà individuale non è riconosciuta in principio - al'infuori dei casi in cui essa costituisce per il lavoratore la condizione insostituibile per il godimento attivo dei frutti del suo lavoro - che nella misura in cui essa amicura lo sviluppo delle attitudini sociali della persona umana, in cui essa permette a questa di espandersi nella sua pienezza, in cui essa costituisce una garanzia per l'esercizio - nel rispetto dell'uguale autonomia di tutti i conviventi - delle prerogative

essenziale che appartengono al uomo, in quanto uomo libero.

In conseguenza, in linea di principio, essa non è ammessa che:

- 1°) Per i beni improduttivi -
- 2°) Per gli strumenti di produzione e per i mezzi suscettibili di concorrere allo sviluppo e all'espansione della personalità
- 3°) Per i beni direttamente e integralmente gestiti dal loro proprietario

- I beni, il cui sfruttamento non è <sup>esclusivamente</sup> assicurato dal proprietario o ~~che~~ <sup>fruttano</sup> ~~che~~ <sup>effettivamente</sup> ~~che~~ <sup>durante questo stesso periodo</sup> entrano a far parte della proprietà collettiva - istituzionale Trent'anni dopo l'entrata in vigore della presente costituzione, o Trent'anni dopo il giorno in cui sarà venuta a cessare la gestione <sup>esclusiva e diretta</sup> da parte del loro proprietario.

Durante questo periodo, la gestione di prodotti di detti beni apparterranno agli individui o alle comunità che <sup>Durante questo stesso periodo</sup> fanno effettivamente fruttificare. La proprietà sarà retribuita mediante un affitto il cui ammontare non potrà esser superiore al guadagno medio di un lavoratore partecipante effettivamente alla produzione.

- Le istituzioni <sup>di cui si dice in seguito</sup> primarie e le organizzazioni federative e confederative nelle quali esse si trovano raggruppate godono d'una piena capacità patrimoniale e dispongono per la realizzazione dei loro scopi istituzionali di un diritto fiscale di imposizione in confronto dei produttori sottoposti alla loro giurisdizione.

## II. Le basi istituzionali dell'organiza-

### -zione Federale.

#### a) Generalità.

— Avendo riguardo al suo contenuto ed alle sue qualificazioni generali, l'attività, per mezzo della quale l'individuo partecipa alla conservazione ed allo sviluppo della vita sociale, si trova ripartita in sette grandi Branchi fondamentali:

1°) Agricoltura.

2°) Industria.

3°) Commercio.

4°) Artigianato.

5°) Cultura.

6°) Stampa.

7°) Collaborazione collettiva in vista di scopi d'ordine spirituale o filantropico.

— All'interno di ciascuna regione, l'attività corrispondente ad ogni singola Branchia genera altrettanti centri istituzionali, quanti sono i fini suscettibili di essere perseguiti, da un punto di vista tecnico, in una maniera autonoma.

Il fatto solo dell'esistenza nel seno di ciascuna regione di collettività locali, fonti storicamente di una loro propria vita, determina anzi tutto il frazionamento di ciascuna categoria di attività sociale in gruppi federativi territoriali.

la cui estensione coincide con la estensione delle circoscrizioni comunali, mandamentali e provinciali.

— A questo scopo un rimanegeamento collettivo delle antiche circoscrizioni comunali — suggerito dalla prosecuzione di rafforzare la vitalità delle collettività su di esse stabilite e di tener conto là dove era necessario delle trasformazioni causate dal fenomeno dello spopolamento delle campagne — e già stato realizzato; il che ha avuto per risultato di ~~apportare qualche notevole modificazione~~ <sup>apportare qualche notevole modificazione</sup> rispetto alla situazione consacrata dal regime prima in vigore, al numero ed alla struttura delle circoscrizioni comunali, pur avendo avuto cura, sempre, di dar soddisfazione ai bisogni ed ai sentimenti legittimi delle popolazioni interessate.

— In seguito, nel quadro di ciascuna regione — al di fuori o facendo astrazione delle circoscrizioni comunali, mandamentali e provinciali — delle circoscrizioni tecniche sono state create per ciascuna branca di attività sociale, secondo i modi e le forme reclamati dalla necessità di contribuire ad ogni gradino dell'ordinamento organizzativo la realizzazione degli scopi particolari a ciascuna regione della vita collettiva - istituzionale con il perseguimento dell'interesse generale.

— ~~Per integrare tutta l'organizzazione comunale, mandamentale e provinciale, la stessa istituzione primaria~~

b) des Istituzioni Primarie

— All'interno delle circoscrizioni comunali, mandamentali e provinciali, la cellula istituzionale primaria è costituita dall'opera, dall'impresa, dall'azienda, vale a dire da ogni unità ~~morale o economica~~, da ogni centro unificato di attività avente carattere morale o economico il quale realizzi l'impiego di mezzi appropriati per l'adempimento d'un compito di ordine sociale, nettamente definito nelle sue esigenze e nel suo contenuto.

---

— In linea di principio, qualsiasi comunità di lavoro ~~qualsiasi~~ qualunque sia la natura o l'ispirazione del lavoro, loquale implichi la collaborazione permanente o professionale di almeno cinquante persone è riconosciuta quale elemento costitutivo della contestura federale dello stato. A questo titolo, l'officina, il cantiere, lo stabilimento, l'azienda agricola, l'istituto di istruzione, il capitolo o la Diocesi o qualsiasi altro raggruppamento confessionale qualificato, l'insieme di collaboratori che partecipano a diversi titoli all'edizione d'un giornale a diversi titoli, l'associazione sportiva, l'opera di beneficenza etc... costituiscono, quando essi acquistano il carattere di sorgente autonoma di attività sociale, altrettante ~~istituzioni~~ istituzioni primarie chiamate a fornire allo stato l'anima della sua organizzazione.

---

— de comunità troppo frazionate o complementarie o sussidiarie, spronate per questo fatto stesso di vera e propria autonomia sono raggruppate — secondo la loro affinità o la loro interdipendenza, o secondo la natura degli interessi alle quali esse soddisfano — ~~all'interno~~ all'interno di istituzioni locali omogenee, prendenti rango anch'esse di istituzioni primarie dell'organizzazione federalista dello stato.

Tale è la situazione fatta alle piccole imprese di produzione o di frangazione, all'artigianato, alla piccola proprietà agricola, ai lavoratori intellettuali o manuali la cui attività si svolge al di fuori di qualsiasi collaborazione permanente a carattere collettivo.

— In linea di principio, il commercio è esercitato da cooperative di consumatori raggruppate all'interno di ogni singola circoscrizione territoriale e ciascuna cooperativa ~~riveste~~ riveste il carattere di istituzione autonoma. Così, ogni cittadino collabora nella sua duplice e distinta qualità di produttore e di consumatore all'organizzazione del funzionamento dello stato.

— Nel seno di ogni singola istituzione primaria, tutti gli individui <sup>e presenti</sup> investiti dei diritti civili, i quali partecipano attivamente della sua vita, si trovano collocati gli uni rispetto agli altri, in una situazione di perfetta uguaglianza nell'esercizio delle loro prerogative di

cittadini. Queste prerogative conferiscono loro un o. n. n. di elettorato, attivo e passivo per la creazione degli organi incaricati di rappresentare e di amministrare l'istituzione della quale essi fanno parte.

---

— Ogni istituzione primaria è rappresentata e amministrata — sotto il controllo della federazione comunale e ove occorre della confederazione mandamentale — da un consiglio composto di almeno cinque membri e da un direttorio designato dal consiglio nel suo seno, di almeno tre membri.

---

— Il numero dei membri del Consiglio delle istituzioni primarie varia secondo l'importanza delle istituzioni. Esso è composto di cinque membri quando la comunità che si trova raggruppata all'interno dell'istituzione stessa non oltrepassa i cento individui; di sette alorquando essa raggruppa più di cento e meno di cinquecento interessati; di nove alorquando essa comprende più di cinquecento persone e meno di mille; di quindici alorquando la sua dimensione oltrepassa la mille unità.

---

— La composizione del Direttorio è di tre membri quando il consiglio è composto di nove membri, di cinque membri negli altri casi.

---

— ~~Il numero~~ Dentro i confini di ogni comune la cui popolazione è superiore a diecimila abitanti, tutte le istituzioni primarie sono recensite e classificate per branche di attività sociale e nel quadro di ogni singola branchione sono raggruppate in Federazioni comunali.

— Ogni Federazione Comunale è rappresentata e amministrata da un Consiglio e da un Direttorio designati dall'assemblea dei Delegati delle istituzioni che ne fanno parte in ragione di un Delegato per le istituzioni il cui consiglio è di cinque membri; di due Delegati per le istituzioni il cui consiglio è di sette membri; di quattro Delegati per le istituzioni il cui consiglio è di nove membri; di sei Delegati per le istituzioni, il cui consiglio è di quindici membri.

### c) L'Organizzazione comunale.

- Il comune è l'unità fondamentale del governo della Repubblica.
- Nel quadro e dentro i limiti degli interessi superiori della Federazione, i cittadini di ciascun comune riuniti per quartiere, per ~~una~~ frazione o per agglomerazione isolata discutono liberamente, deliberando a maggioranza di voti, di tutti gli affari pubblici della loro località.
- I comuni, la cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti sono raggruppati - tenendo conto per quanto è possibile della solidarietà dei loro bisogni e dei rapporti di vicinanza - in associazioni di comuni la cui popolazione non deve oltrepassare i diciottomila abitanti.
- Al interno di ogni singola associazione di comuni le istituzioni primarie sono federate seguendo la procedura che ha corso per i comuni aventi una popolazione superiore a diecimila abitanti.

11  
- In ogni comune ed' in ogni associazione di comuni, i cittadini provisti di diritti civili sono ripartiti per quartieri, per frazioni, per agglomerazioni separate, ciascuna di queste differenti circoscrizioni non potendo in ogni caso raggruppare una popolazione di cittadini che sia superiore.

A cinquecento unità per i comuni o le associazioni di comuni aventi una popolazione inferiore a centocinquemila abitanti.

A duemila unità per i comuni aventi una popolazione che oltrepassi i centocinquemila abitanti.

— Il comune ~~comunitaria~~ o l'associazione di comuni sono amministrati da un consiglio comunale composto di rappresentanti delle istituzioni primarie e di rappresentanti eletti direttamente dall'assemblea comunale.

Ogni anno, nella prima quindicina del mese d'ottobre, i cittadini dei due sessi provisti dei diritti civili sono convocati nei locali che sono messi dal comune o dall'associazione di comuni alla disposizione di ogni singolo quartiere, frazione o agglomerazione separata, allo scopo di designare nel loro seno a scrutinio segreto uno o più delegati incaricati di concorrere in loro nome alla formazione del consiglio del comune o dell'associazione di comuni.

— Spetta ai quartieri, alle frazioni ed' alle ~~le~~ agglomerazioni separate che raggruppano una popolazione di cittadini non oltrepassanti le cinquecento unità, di designare ogni anno, un delegato.

Gli altri quartieri, frazioni e agglomerazioni separate ne designano tre.

— Ogni anno, nella seconda quindicina del mese 12  
d'ottobre, i delegati così designati sono convocati in  
assemblea alla sede del comune o dell'associazione di  
comuni per eleggere nel loro seno a scrutinio segreto  
i loro rappresentanti al consiglio del comune o dell'  
associazione di comuni.

Il numero di questi rappresentanti è di ~~si~~  
<sup>nove per i</sup> comuni o le associazioni di comuni non oltrepassanti i  
dieciottomila abitanti;

tre per i comuni aventi una popolazione da diciotto  
a venticinquemila abitanti;

quindici per i comuni aventi una popolazione da venticinque  
a cinquantamila abitanti.

dieci per i comuni aventi una popolazione da cinquanta  
a centomila abitanti.

venti per i comuni aventi una popolazione da cento a duecento  
mila abitanti.

venticinque per i comuni aventi una popolazione da duecento a  
trecentocinquanta mila abitanti.

tre per i comuni aventi una popolazione da trecentocinquanta  
a cinquecento mila abitanti.

Per i comuni aventi una popolazione superiore a cinquecento  
mila abitanti un regime speciale può essere preso in considerazio-  
ne e messo in ~~valore~~ <sup>vigore</sup> per mezzo di un addittivo costituzionale.

— Il consiglio dei comuni e delle associazioni di comuni è  
composto <sup>da una parte</sup> dei delegati, dei quartieri, delle frazioni e delle

agglomerazioni separate e dall'altra parte dai delegati delle federazioni comunali delle istituzioni professionali primarie.

Ogni Federazione ha diritto:

A un delegato nei comuni aventi una popolazione che non sorpassi i centomilla abitanti;

A due delegati nei comuni la cui popolazione oltrepassi i centomilla abitanti.

Il consiglio del comune o dell'associazione dei comuni è l'organo che è investito della rappresentanza e della <sup>coordinante</sup> amministrazione della <sup>collettività</sup> territorialità. Esso esercita le sue funzioni esecutive per mezzo di una giunta eletta da esso, nel suo seno, e la cui composizione è di cinque membri per i comuni la cui popolazione è inferiore a centomilla abitanti e di sette membri negli altri comuni.

#### d) Organizzazione mandamentale e provinciale.

~~Le istituzioni mandamentali~~ Dentro i limiti del mandamento e dentro quelli della provincia, il raggruppamento delle istituzioni federali e la loro collaborazione reciproca si realizza secondo la stessa procedura.

A l'interno dei confini di ciascun mandamento le federazioni comunali concorrono obbligatoriamente in una misura proporzionata alla importanza degli effettivi che esse rappresentano alla formazione di una confederazione ~~mandamentale~~ mandamentale per ciascuna branca di attività sociale.

Il consiglio di ciascuna confederazione mandamentale è eletto dall'assemblea dei delegati delle federazioni comunali della stessa categoria professionale.

14  
Il numero dei delegati ai quali ha diritto ciascuna federazione è di due per ogni mille lavoratori o produttori rappresentati.

La rappresentanza di ogni confederazione mandamentale è affidata ad un consiglio di nove membri ed a un direttorio di tre membri.

Il consiglio del mandamento è eletto <sup>ed concorso</sup> dall'assemblea dei delegati dei comuni o associazione di comuni.

Ogni comune o associazione di comuni la cui popolazione non oltrepassi i diciottomila abitanti a diritto a un delegato.

I comuni aventi una popolazione superiore a diciottomila abitanti dispongono di un delegato tutti i dieci mila abitanti o le frazioni di dieci mila abitanti al di sopra di diciottomila.

La designazione dei delegati e la convocazione dell'assemblea incaricata di provvedere a la nomina del consiglio mandamentale hanno luogo ogni anno nel corso del mese di novembre.

La composizione del consiglio mandamentale è di diciassette membri per i mandamenti aventi una popolazione che non oltrepassi i cinquanta mila abitanti e di ventun membri per gli altri mandamenti. Di questi membri sette sono designati separatamente dalle confederazioni professionali mandamentali (uno per ciascuna confederazione) e gli altri dall'assemblea dei delegati dei consigli dei comuni.

Il consiglio mandamentale esercita le sue funzioni esecutive per mezzo di una giunta da esso eletta nell' proprio seno e composta di cinque membri.

Nel quadro provinciale le confederazioni mandamentali professionali sono raggruppate per ciascuna branca in una confederazione di secondo grado rappresentata e amministrata da un consiglio di quindici membri e da un direttorio di cinque membri.

— Il consiglio delle confederazioni provinciali è nominato per ciascuna branca dai delegati delle confederazioni mandamentali, ciascuna di queste ultime disponendo di due delegati per ogni due mila o frazione di due mila lavoratori o produttori rappresentati.

— La provincia è rappresentata e amministrata dal consiglio provinciale il quale elegge nel proprio seno una giunta esecutiva.

— Il consiglio provinciale è composto di ventacinque membri e la giunta esecutiva di sette membri.

— Dei membri dell' consiglio provinciale, sette sono designati separatamente dalle confederazioni professionali provinciali (uno per ciascuna federazione), quattro dall' assemblea dei delegati di queste stesse confederazioni, e gli altri dall' assemblea dei delegati dell' consigli mandamentali, ciascun consiglio mandamentale disponendo di cinque delegati.

— La designazione dei delegati e la convocazione delle assemblee incaricate di provvedere alla nomina dei membri del consiglio provinciale hanno luogo ogni anno nel corso del mese di dicembre.

### E) L'organizzazione Regionale.

— La Regione costituisca una collettività politicamente autonoma fonte di tutti gli attributi statali che appartengono ad un territorio o ad un paese federato.

— Nella Regione le istituzioni professionali rinvergono la loro rappresentanza sintetica ed armonica — in seguito ed in forza di delegazioni successive — in un corpo federativo di terzo grado chiamata Camera Federativa Regionale.

— In ogni Regione, il numero delle camere federative corrisponde al numero delle branche dell' attività sociale. Sette camere sono pertanto le seguenti:

1) Camera federativa regionale dell' agricoltura.

- 2.) Camera federativa regionale dell'industria. 16  
3.) Camera federativa regionale dell'com<sup>m</sup>ercio.  
4.) Camera federativa regionale delle attività artigianali.  
5.) Camera federativa regionale delle attività culturali.  
6.) Camera federativa regionale della stampa e della  
propaganda -  
7.) Camera federativa regionale delle opere spirituali e  
filantropiche.

— L'organo legislativo della regione è il consiglio regionale

→ 5 membri di questo consiglio sono in numero di cinquanta  
cinque. Eni sono designati in parte dalla assemblea dei  
delegati dei consigli provinciali, in parte da ciascuna camera  
federativa regionale (due per ciascuna camera), in parte dalla  
assemblea delle camere federative regionali.

— A questo scopo, ciascuna camera federativa regionale designa  
ogni anno un delegato per ogni cinque mila o frazione di  
cinque mila lavoratori o produttori da essa rappresentati.

— L'Assemblea dei delegati delle camere federative regionali  
conviene, per mezzo della designazione di ventitré consiglieri, alla  
formazione del consiglio regionale. Gli altri membri del consiglio  
regionale sono designati dall'assemblea dei delegati dei consigli  
provinciali, ogni consiglio provinciale disponendo di otto delegati.

— La designazione dei delegati e la convocazione delle assemblee  
incaricate di provvedere alla nomina dei membri del consiglio  
regionale hanno luogo ogni anno nel corso del mese di  
gennaio.

— L'organo di governo della regione è l'Esecutivo Regionale.

→ 5 membri dell'Esecutivo Regionale sono in numero di nove  
compreso il presidente e sono eletti nel suo seno dal

— Il presidente dell'esecutivo Regionale porta il titolo e riveste la dignità di presidente della Repubblica Regionale.

— L'elezione dell'presidente della Repubblica Regionale ha luogo per mezzo di scrutinio speciale e deve precedere di almeno quarantotto ore, l'elezione degli altri membri dell'esecutivo Regionale.

#### F) Organizzazione della Repubblica

— Il funzionamento istituzionale della Repubblica Italiana si appoggia su due organi supremi:

1°) Il consiglio federativo professionale della Repubblica Italiana.

2°) Il consiglio delle Regioni

— Ogni anno, nel corso della prima quindicina del mese di Febbraio, l'assemblea delle camere federative Regionale è convocata per provvedere alla elezione di sette rappresentanti chiamati a sedere in seno del consiglio Federativo professionale della Repubblica Italiana.

— La scelta per mezzo dell'elezione di questi rappresentanti deve esser fatta secondo una procedura laquale garantisce un rappresentante a ciascuna camera federativa Regionale.

— Alla stessa epoca, il consiglio regionale provvede all'elezione fra i suoi membri di sette rappresentanti della ~~Repubblica~~, chiamati a sedere in seno del consiglio delle Regioni della Repubblica Italiana. ~~EPD~~

— Spetta al consiglio Federativo professionale ed all'consiglio delle Regioni di votare in seduta comune la costituzione della Repubblica.

e quando occorre si modificano.

18

— Convocate ogni anno, nel corso della prima quindicina del mese di marzo in seduta comune, questi due organi costituzionali supremi sono altresì chiamati ad eleggere a scrutinio segreto in due riunioni distinte, il Presidente della Repubblica ed il Consiglio Comune.

— Riuniti separatamente, in due sessioni annuali (la prima sessione dovendo aver luogo in primavera e la seconda in autunno) il consiglio delle Regioni ed il consiglio federativo professionale hanno per compiti: di elaborare su loro iniziativa o su l'iniziativa del presidente della Repubblica, dei progetti di provvedimenti da sottoporre al Consiglio comune; di discutere le relazioni ed i piani che sono loro presentati da quest'ultimo; di esprimere il loro avviso e di formulare i loro voti sulla condotta della politica generale della Repubblica.

— Il Consiglio Comune è composto di trentatré membri eletti nel suo seno dall'assemblea comune del Consiglio delle Regioni e del Consiglio Federativo professionale.

— Il Consiglio comune esercita effettivamente col concorso e sotto il controllo del consiglio delle Regioni e del Consiglio Federativo professionale, il potere legislativo.

— Il potere Esecutivo spetta a un consiglio ristretto eletto nel proprio seno dal consiglio comune e chiamato consiglio dei delegati al potere.

— I delegati al potere sono in numero di nove e ciascuno è investito di una vera e propria prerogativa di governo, rispetto all'esercizio delle funzioni politiche di cui esso assume la responsabilità.

— le attribuzioni dei delegati al potere sono così ripartite:

- 1°) Delegato alla politica estera -
- 2°) Delegato alla politica interna -
- 3°) Delegato all'economia, ai piani, e al commercio
- 4°) <sup>estere</sup> Delegato alle Finanze.
- 5°) Delegato alla giustizia.
- 6°) Delegato all'educazione nazionale.
- 7°) Delegato ai lavori pubblici e alle comunicazioni.
- 8°) Delegato al lavoro
- 9°) Alla difesa Nazionale.

— Il Consiglio Comune ed il consiglio dei delegati al potere sono presieduti dal presidente della Repubblica Federale al quale appartiene la prerogativa di farsi sostituire quando lo giudica necessario da un vice-presidente.

### III) Competenza degli organi della Repubblica Federale e delle Regioni

— Nell'esercizio del potere legislativo e del potere esecutivo ~~sono~~ sono riservati alla competenza federale gli affari seguenti:

A) La Costituzione Federale e la giurisdizione costituzionale;

B) La Negoziazione e la Conclusione dei Trattati internazionali

Et in generale tutti gli affari esteri, in essi compresi: la rappresen-  
tanza politica ed economica all'estero; la delimitazione delle  
frontiere federali, ~~previo~~ <sup>per</sup> accordo con le regioni interessate; il  
traffico con l'estero; le Dogane;

C) La Direzione dell'Economia e, per conseguenza  
la elaborazione e la messa in esecuzione dei piani di produzione

D) La disciplina dell'Emigrazione e dell'Immigrazione;  
il regime dei passaporti; l'estradizione.

E) Le Finanze Federali, la Moneta, il commercio estero.

E' Ordinamento delle Banche.

25

F) Il diritto civile, il diritto penale ed i principi generali ai quali deve conformarsi l'amministrazione della giustizia.

G) Le garanzie dei diritti fondamentali di libertà.  
(libertà personale, libertà di coscienza - libertà di opinione e di insegnamento - libertà di riunione - libertà di stampa - libertà d'associazione)

H) Trasporti e le comunicazioni d'interesse federale.

I) Il diritto operaio e la disciplina delle differenti forme di assicurazione, sociali o altre.

L) Lo sfruttamento del Demanio idrico e forestale federali.

M) La Polizia e la Gendarmeria Federali.

N) La Difesa Nazionale.

La legislazione è materia di competenza federale mentre che l'esecuzione è riservata alla competenza delle regioni federate, negli affari seguenti: ~~la cittadinanza regionale~~

A) La cittadinanza Regionale e l'indigenato.

B) L'organizzazione delle istituzioni federative e confederative nel quadro regionale

C) L'abitazione popolare.

D) L'igiene generale.

E) La procedura amministrativa - la procedura civile e la procedura penale, in questa compresa l'esecuzione forzata.

F) L'istruzione generale obbligatoria.

— La definizione dei principi generali appartiene alla competenza degli organi federali, mentre la confezione delle leggi di applicazione e l'esecuzione restano riservate alla competenza della Regione nelle materie seguenti:

A) L'organizzazione dell'amministrazione nella Regione.

B) L'assistenza pubblica, l'igiene popolare, l'assistenza medica e i servizi di Sanità.

C) L'insegnamento professionale, tecnico, specializzato.

L'organizzazione dei laboratori di ricerche e di stabilimenti di istruzione superiore.

D) L'attività tendente a salvaguardare le particolarità e le diversità regionali nel campo della cultura, dell'arte, e dell'economia.

— Sulla proposta del delegato all'economia, ai fini ed all' commercio ~~estero~~ <sup>estero</sup> e previo accordo con il delegato alle finanze, nel corso del mese di maggio di ogni anno, il Consiglio comune elabora un progetto di piano per la coordinazione delle attività produttive nazionali e l'assegnazione a ciascuna delle loro branche sotto il controllo e la responsabilità delle federazioni e confederazioni professionali di un programma preciso di Azione in vista della realizzazione di obiettivi nettamente definiti.

— Il progetto di Piano è ~~preceduto~~ <sup>preceduto</sup> da una relazione sulla situazione dell'economia nazionale in <sup>rapporto</sup> ~~relazione~~ con l'economia Europea e da una critica dettagliata delle esperienze alle quali ha dato occasione l'applicazione del Piano nell'anno precedente, critica che dovrà tener conto delle inchieste compiute e delle suggestioni proposte dai differenti gruppi federativi professionali.

— Questa ~~sapposto~~<sup>rapporto</sup> è trasmesso immediatamente a cura di ~~ciascun~~<sup>ciascun</sup> Presidente, ai consigli collocati al gradino superiore della gerarchia Federale.

— Nel corso del mese di settembre, il Consiglio Regionale deve ~~approvare~~<sup>approvare</sup> una relazione sintetica sul progetto del piano tenendo conto delle critiche, dei voti, delle suggestioni espresse dai differenti consigli della Regione, (le cui relazioni particolari devono essere annesse al documento in questione) e rimetterla prima della fine del mese al consiglio delle regioni e al consiglio federativo professionale.

— Nel corso del mese di ottobre, convocati in sessione speciale, il consiglio delle regioni ed il consiglio federativo professionale, prendono conoscenza — Avendo ricorso ove occorre alla collaborazione di commissioni speciali, all'uopo create nel loro proprio seno — delle relazioni che sono loro trasmesse da tutti i consigli regionali e sottopongono ad uno studio approfondito le loro conclusioni. In seguito, nella prima quindicina di novembre, essi deliberano in seduta comune sull'insieme del progetto di piano e sugli emendamenti ritenuti in corso di discussione.

— È il Consiglio comune che in ultima istanza vota il testo del piano quale esso è stato deliberato nelle sue linee generali dall'assemblea comune del consiglio delle regioni e del consiglio federativo professionale e attribuisce ad esso, forza obbligatoria.

— Tutti gli organi delle istituzioni federate e confederate sono responsabili all'interno della circoscrizione sulla quale si esercita la loro autorità dell'esecuzione del piano.

— Per meglio seguire lo sviluppo del processo della produzione, per comparare <sup>via</sup> i risultati alle previsioni del piano, per stimolare o frenare lo sviluppo, un commissario addetto alla esecuzione del piano è costantemente delegato presso ogni singola regione.

— la legge del piano stabilisce ogni anno, ove occorre, la lista delle attività che il singolo produttore è autorizzato di svolgere liberamente. Anche in questa ipotesi, tutta via, il gioco della libera concorrenza non sarà annunziato che dentro il quadro istituzionale, ogni singolo produttore trovarsi sempre automaticamente inserito nel seno di un gruppo premesso da una esigenza sociale di solidarietà e di collaborazione.

#### IV°) ORGANI TECNICI

— Un consiglio di legislazione e istituito <sup>sia</sup> presso il consiglio comunale presso il consiglio regionale di ogni singola regione.

Il consiglio di legislazione è incaricato sull'iniziativa secondo i casi del consiglio comune o dei consigli regionali della confezione tecnica delle leggi. Un additivo costituzionale fissa i principi e le procedure secondo le quali dovranno essere designati i membri di detto consiglio.

— la magistratura è costituita in una situazione di piena indipendenza nella sua qualità di potere dello stato.

I magistrati dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla costituzione sono a questo effetto automaticamente ammessi a far parte del Corpo giudiziario al quale è confidata la prerogativa esclusiva di fare qualsiasi proposizione concernente la nomina e l'avanzamento dei giudici di qualsiasi grado, così come l'applicazione in loro confronto di sanzioni disciplinari.

— La nomina dei magistrati spetta al consiglio dei Delegati al potere che egli sceglie <sup>in base</sup> delle liste doppie nella designazione dei loro pari.

— Nessuno può essere nominato magistrato se non ha superato un concorsi adeguato di abilitazione tecnica la cui organizzazione spetta allo stesso corpo giudiziario.

— Una corte di giustizia amministrativa funzionante nel luogo dove hanno sede gli organi supremi della federazione statuisce sui ricorsi prodotti contro gli atti delle autorità amministrative. Questi ricorsi possono essere inoltrati sia dall'individuo singolo o dall'istituzione che si stimano lesi nei loro diritti, sia dagli agenti dei governi della repubblica federale e delle regioni per illegalità.

— Una corte di giustizia costituzionale è insediata nella capitale della Repubblica.

La corte di giustizia costituzionale prende conoscenza dei conflitti di competenza fra:

- A) fra i tribunali e le autorità amministrative.
- B) fra la corte di giustizia amministrativa e tutti gli altri tribunali, in particolare, inoltre fra la corte di giustizia amministrativa e la stessa corte di giustizia costituzionale.
- C) fra le Regioni e fra la Repubblica federale ed una Regione.

— Sulla domanda, con il consiglio dei Delegati al potere come dell'esecutivo regionale di ciascuna regione, la corte di giustizia costituzionale decide se un atto di legislazione o di esecuzione rientra nella competenza della Repubblica Federale o della Regione.

— La corte di giustizia costituzionale statuisce sulle domande di un tribunale, sulla legalità dei regolamenti di una autorità federale o regionale. Quando un tale regolamento costituisce un elemento necessario per una decisione della

Corte di giustizia costituzionale, questa statuisce in proprio  
d'ufficio 96

La corte di giustizia costituzionale stabilisce altresì sulla  
legittimità dei regolamenti di una autorità regionale su  
domanda del consiglio dei delegati al potere e sulla legittimità  
dei regolamenti di una autorità federale, sulla domanda  
dell'esecutivo regionale.

I giudizi della corte di giustizia costituzionale annullanti  
un regolamento come illegale obbliga l'autorità competente  
alla pubblicazione immediata dell'<sup>annullamento</sup> ~~regolamento~~ <sup>annullamento</sup>  
Questo produce effetto dal giorno della sua pubblicazione.

La corte di giustizia costituzionale statuisce sulle incostituzionalità  
della legge delle Regioni su domanda del consiglio  
federale su domanda dell'esecutivo di una Regione.  
Non può statuire infine su tali oggetti d'ufficio ma soltanto  
quando la legge in questione costituisce l'elemento necessario  
per una decisione della corte di giustizia costituzionale.

La corte di giustizia costituzionale statuisce — senza pregiudizio  
delle altre procedure suscettibili eventualmente di essere applicate  
in determinate fattispecie — sulle accuse che possono mettere in  
gioco la responsabilità costituzionale degli organi superiori  
della Repubblica e della Regione per illegalità commesse nell'  
adempimento delle loro funzioni.

L'accusa può essere formulata:

A) Contro il presidente della Repubblica  
federale e i delegati al potere in forza di una decisione